



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 *** C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: utc@roccasm.it - utc-roccasm@pec.ancitel.it

SITO INTERNET: roccasm.it

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

Prot. n° 2408

Ord.n° 15/2016

Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile ed urgente per lo sgombero di edifici lesionati a seguito di evento

Il Sindaco

Premesso:

- che in data 24.08.2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- che, in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.

Tenuto conto:

- che l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni'altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);
 - d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;
- che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:
 - a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
 - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità

pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Rilevato

- che l'ufficio tecnico e i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che i seguenti immobili:

Loc. ROCCA SANTA MARIA Località LICCIANO Proprietà : BONINI PIETRO;
occupato dal nucleo familiare di DI VITANTONIO Simona, sono divenuti inagibile;

Considerato, pertanto

- che a causa del suindicato evento, si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle seguenti località:

Loc. ROCCA SANTA MARIA Località LICCIANO – BONINI PIETRO;

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso, il quale comunque è stato informato verbalmente dal Responsabile Ufficio Tecnico Locale della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Visto l'articolo 16 del d.P.R. n. 66/1981;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, ai seguenti signori:

Referente nucleo familiare	Edificio da sgomberare	Ubicazione ed identificazione catastale	Proprietà
DI VITANTONIO SIMONA nata ad Atri il 29.05.1974- DVTSMN74E69A488C	Civile abitazione	Fg. 19 p.lla 126 sub 3	BONINI PIETRO

ed ai rispettivi nuclei familiari lo sgombero immediato dei suindicati edifici, siti in Comune di ROCCA SANTA MARIA via LICCIANO, e ai suindicati proprietari degli stessi immobili di installare adeguata segnaletica che indichi l'inagibilità dell'edificio, e se del caso a transennare l'area antistante, e di eseguire gli interventi indicati nella relazione allegata, indispensabili per garantire la staticità dell'edificio;

Stabilisce

1.2. - che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig DI VITANTONIO Simona che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;

1.3. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica al soggetto interessato – intimato e sino a. revoca della presente, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Demanda

2.1. al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

Avverte

3.1. - che la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione

della sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i inadempiente/i;

Informa

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il sig. geom. Dario D'Anselmo;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

Informa, inoltre

5.1. - che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo sez- L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

6.1. - che la presente ordinanza:

a) sia notificata a mezzo di messo comunale al/ai soggetto/ interessato/i - intimato/i;

b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

Data 02/09/2016



Il Sindaco
(Lino DI GIUSEPPE)

Per l'attività istruttoria
il Resp. Procedimento
Geom Dario D'Anselmo